ALLEGATO X

LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 6, COMMA 3

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 (D.M. 10/03/98), è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'**articolo 3**[26] **della legge 28 novembre 1996, n. 609**:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi[27] al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m^2;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m^2;

h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq[28] e metropolitane;

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con super-ficie aperta a pubblico superiore a 1000 m^2;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

NOTE:

[26] *Art. 3 del D.L. 1/10/1996, n. 512 convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 28/11/1996, n. 609:*

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs 19/9/1994, n. 626, e succ. mod. ed int., il C.N.VV.F. provvede alle attività di vigilanza di cui all'art. 23, co. 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'art. 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al C.N.VV.F. la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antin-cendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel DPR 26/5/1959, n. 689, tabelle A e B, nel DM 16/2/1982 e nel DM 30/10/1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente ….

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del C.N.VV.F.

3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'art. 12, co. 1, lettera b), del D.Lgs 19/9/1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal C.N.VV.F. o da enti pubblici e privati.

[27] *La **dizione "depositi" va intesa nel senso di "attività di deposito" e non semplicisticamente come "locali" singolarmente considerati**. Ne discende che per gli insediamenti comprendenti locali adibiti a deposito di materiali combustibili la cui superficie totale – risultante dalla sommatoria delle loro singole superfici – sia maggiore di m2 10.000, si determina l'obbligo del conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica per il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta an-tincendio e gestione delle emergenze. (Nota prot. n. P1263/4146 Sott. 2/B(9) del 16/12/2003).*

[28] *Testo modificato dal D.M. 8 settembre 1999.*